

Codice A1305A

D.D. 16 marzo 2016, n. 55

Occupazione temporanea nonche' imposizione servitu' di gasdotto e servitu' di passaggio carrabile a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., relative ad immobili siti, tra gli altri, nel Comune di SALUSSOLA (BI), necessari per costruzione nuovi gasdotti "CAVAGLIA' - BIELLA" e "Rifacimento Allacciamento Comune di Salussola", nonche' deduzioni alle osservazioni presentate dagli aventi diritto.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, in data 22.02.2013, dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese - Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria - Spalto Gamondio n. 27/29 – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, tra gli altri, dei nuovi gasdotti "CAVAGLIA' - BIELLA - DN 400 (16") - 75 bar" e "Rifacimento Allacciamento Comune di Salussola - DN 100 (4") - 12 bar", entrambi localizzati nel Comune di SALUSSOLA (BI), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Dato atto dello svolgersi della Conferenza di Servizi, riunitasi in data 02.10.2013 ed in data 18.12.2013 presso la Sede del Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, a Torino, in Corso Regina Margherita n. 174.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 176 in data 01.07.2014 con la quale il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 22.02.2013, come integrato dalla documentazione presentata in data 02.10.2013 durante la riunione della Conferenza sopraccitata;

2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12, comma 1, lett. B);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area interessata dalla realizzazione dell'opera apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con conseguente adozione di variante urbanistica, relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato e comprendente la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas), avente le seguenti ampiezze:
 - ml. 6,00 per parte dall'asse della tubazione libera;
 - ml. 4,50 per parte dall'asse della tubazione protetta;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche – Espropri - Usi Civici, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere - ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù di gasdotto, nonché servitù di passaggio carrabile/pedonale, con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo gasdotto, il superamento delle problematiche dovute alla progressiva riduzione della copertura della condotta, causata dalle continue lavorazioni agricole (livellamenti su risaie), l'eliminazione di attraversamenti aerei di corsi d'acqua, nonché la possibilità di ispezionare periodicamente la condotta per poter controllare l'integrità della tubazione.

Visti i piani particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore barrato rosso e con il colore barrato verde le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali datate 25.06.2015, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, avvenuta in data 29.10.2015, ed affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio del Comune di SALUSSOLA (BI), dal 02.11.2015 al 22.11.2015.

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, l'Avv. CIACCIA Nicoletta con Studio a Milano, Via Visconti di Modrone n. 1, a nome e per conto dei Signori ZAPPA Alberto, nato a Milano il 23.08.1947 (omissis), nonché KOZIEL Daniela, nata a Forlì il 17.11.1947 (omissis) proprietari del terreno censito all'N.C.T. di SALUSSOLA (BI) - Fg. 41 – mapp. 512, con nota in data 27.07.2015 ha rinnovato l'offerta, fatta a suo tempo dai proprietari, di vendere a SNAM gli 8 mq. di terreno soggetti a servitù di metanodotto al prezzo di 1,00 €(con spese notarili a carico della Società), al fine di evitare danni ulteriori a terreni e/o beni di loro proprietà come già accaduto per lavori simili svolti in passato.

Vista la nota n. 3371 in data 24.11.2015 con la quale SNAM Rete Gas S.p.A., con riferimento alle osservazioni presentate dall'Avv. CIACCIA di Milano, a nome dei Signori ZAPPA Alberto e KOZIEL Daniela sopra generalizzati, ha precisato che:

- l'acquisizione del diritto di servitù di metanodotto, viene esercitato attraverso un accordo bonario o in alternativa mediante l'imposizione coattiva di servitù a seguito di un provvedimento emesso dall'Autorità Espropriante (in questo caso la Regione);
- nella fattispecie, come evidenziato sullo stralcio planimetrico allegato alla nostra precedente nota prot n° 1905 del 02 febbraio 2015, l'area oggetto di asservimento è limitata ad una superficie esigua di mq 8 posta al limite delle fasce di rispetto dall'asse del metanodotto così come previste dal D.M. del 17.04.2008 e comunque vicina al confine della proprietà della società distributrice EDIGAS S.r.l.;
- siamo spiacenti che la nostra offerta ribadita con nota del 25 giugno u.s. non sia stata accettata dai Vs assistiti, ma non possiamo prendere in considerazione la vostra proposta formulata nella nota del 27 luglio 2015.
- Riguardo i paventati danni causati sui fondi in occasione dei lavori di realizzazione del metanodotto si rimanda a:
 - Quanto statuito all'art. 3.2 del contratto di servitù nel caso in cui venga acquisito bonariamente il diritto di servitù;
 - quanto verrà stabilito dal provvedimento di asservimento/occupazione temporanea rilasciato dalla Regione in caso di acquisizione mediante imposizione coattiva.

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, il Signor FORNO Giampaolo, nato a Salussola (BI) il 03.11.1937 (omissis) proprietario del terreno censito all'N.C.T. di SALUSSOLA (BI) - Fg. 41 – mapp. 317, con nota in data 27.07.2015 ha dichiarato che l'affermazione di SNAM secondo cui "...finora non è stato possibile raggiungere un accordo bonario..." è falsa in quanto:

- riguardo al gasdotto "Rifacimento Allacciamento Comune di Salussola", non è mai stato contattato per sottoscrivere l'Atto di servitù volontaria;
- riguardo al gasdotto "CAVAGLIA' - BIELLA", è sempre stato disponibile a sottoscrivere l'Atto di servitù volontaria, qualora SNAM avesse garantito la ricostruzione in sicurezza della sponda della "Roggia Molinara", in quanto oggetto di particolari lavori.

Vista la nota n. 2908 in data 07.08.2015 con la quale SNAM Rete Gas S.p.A., con riferimento alle osservazioni presentate dal Signor FORNO Giampaolo sopra generalizzato, ha precisato che:

- In data 01 Luglio 2014, con provvedimento n. 176 - la Regione Piemonte - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile - ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e s.m.i. - ha accertato la conformità urbanistica e dichiarato, con l'approvazione del relativo progetto definitivo, la pubblica utilità dell'opera;
- In data 22 Ottobre 2014, SNAM Rete Gas S.p.A. ha presentato all'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia - Ente gestore dei corsi d'acqua (tra cui la Roggia Molinara) - apposita istanza di concessione demaniale allegando i dettagli delle singole interferenze con le modalità di ripristino.
- In sede di rilascio della Concessione l'Ente gestore ha fornito le proprie indicazioni riguardanti la congruità dei ripristini proposti, nonché eventuali prescrizioni al riguardo.
- Alla luce di quanto sopra esposto, ribadiamo la ns. disponibilità alla sottoscrizione di un accordo bonario nei termini già sottoposti alla Vs. attenzione ma, in mancanza di questo, ci vedremo costretti ad avvalerci del procedimento di imposizione coattiva di servitù come già comunicatoVi.

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, la Signora MOLINARI Maria Teresa, nata a Salussola (BI) il 10.10.1950 (omissis) proprietaria del terreno censito all'N.C.T. di SALUSSOLA (BI) - Fg. 41 – mapp. 309, con nota in data 16.07.2015 ha chiesto che i lavori sull'appezzamento di

sua proprietà (soggetto solo ad occupazione temporanea), avvengano con il minore danno possibile alle piante ivi esistenti ed a tale scopo propone:

- una verifica preventiva del percorso tramite una visita sopralluogo in Sua presenza ovvero di un suo delegato;
- conoscere quali limitazioni comporti la servitù coattiva di gasdotto per un possibile futuro utilizzo del suolo e/o del sottosuolo.

Vista la nota n. 2907 in data 07.08.2014 con la quale SNAM Rete Gas S.p.A., con riferimento alle osservazioni presentate dalla Signora MOLINARI Maria Teresa sopra generalizzata, ha precisato che:

- Il progetto definitivo dell'opera è stato approvato dalla Regione Piemonte ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., con provvedimento n° 176 del 01.07.2015 e, contestualmente, è stata dichiarata la pubblica utilità, accertata la conformità urbanistica ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio/asservimento delle aree oggetto di intervento.
- Circa le sue perplessità riguardo il "*percorso del tracciato*" del metanodotto, alleghiamo alla presente stralcio planimetrico ove sono evidenziate in colore rosso le aree oggetto di servitù di metanodotto ed in colore verde le aree oggetto di occupazione temporanea.
- Dai disegni allegati risulta evidente che il terreno di sua proprietà riportato in catasto terreni nel comune di Salussola (BI) fg 41 mappale 309 sarà interessato come occupazione temporanea per una superficie di circa 380 mq, mentre sarà gravato solo marginalmente (1 mq.) dalla servitù di metanodotto.
- Per ciò che attiene i contenuti/limitazioni della imponenda servitù di metanodotto e della relativa occupazione temporanea, la informiamo che la Regione Piemonte, in qualità di Autorità Espropriante, ha avviato il procedimento per l'emissione del relativo provvedimento, all'ottenimento del quale provvederemo a notificarlo alle ditte interessate.
- Ogni aspetto riguardo le modalità operative di esecuzione dei lavori, rilievo delle colture in atto e quant'altro, saranno oggetto di approfondimento in sede di sopralluogo la cui data Le verrà comunicata unitamente alla notifica del provvedimento di Asservimento ed Occupazione Temporanea.

Si fa inoltre rilevare quanto segue:

1. gli indennizzi offerti sono stati quantificati con procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e pertanto, in caso di mancata accettazione, le osservazioni presentate potranno essere prese in considerazione dalla Commissione Provinciale Espropri di BIELLA, in sede di determinazione delle indennità definitive di asservimento e di occupazione.

2. l'acquisto da parte di SNAM (quale Soggetto Beneficiario della procedura di Esproprio/asservimento) di una porzione di terreno che, secondo il progetto approvato, sarebbe comunque sottoposta a servitù coattiva di gasdotto, non è espressamente prevista dalla procedura espropriativa ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e pertanto può avvenire solo con atto negoziale di diritto privato stipulato dalla Società in base alle proprie esigenze tecnico – economiche – gestionali.

3. con il provvedimento regionale n. 176/2015 sopra richiamato sono stati imposti a SNAM molti obblighi in merito alla condotta dei lavori, tra i quali:

- il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere posta particolare cura alla gestione del cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

- al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati ed i materiali di risulta dovranno essere sgomberati e smaltiti, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco;
- le aree agricole e naturali interessate dalla realizzazione dei metanodotti, dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie e permettere una rapida ripresa delle coltivazioni.
- gli interventi di riconsolidamento dei tratti di sponda e/o alveo di canali lesionati durante i lavori di costruzione delle opere in oggetto dovranno essere concordati con gli Enti gestori e saranno eseguiti a cura e spese del concessionario (cioè SNAM);
- le lesioni e gli scassi di sponda provocati dai mezzi meccanici durante i lavori, dovranno essere ripristinati per l'intera lunghezza mediante opere di ricalibratura e consolidamento in materiale inerte o massi di cava ovvero con manufatti di rivestimento in cls. di tutto il tratto interferito.

Considerato che, in conformità alle deduzioni SNAM Rete Gas S.p.A. sopra indicate, che si condividono, ed alla luce dei rilievi sopraesposti, non possono essere accolte le sopraccitate osservazioni presentate dagli aventi diritto Signori ZAPPA Alberto, KOZIEL Daniela, FORNO Giampaolo e MOLINARI Maria Teresa, tutti in premessa generalizzati.

Dato atto infine che, a seguito delle predette comunicazioni, la Signora GARONE Maria Teresa, nata a Salussola (BI) il 02.01.1943 (c. f. GRN MTR 43A42 H726 C) residente a Cavaglià (BI), in Via Rollino n. 19 - proprietaria del terreno censito all'N.C.T. di SALUSSOLA (BI) - Fg. 41 - mapp. 223, con nota in data 24.07.2015 ha dichiarato di:

- respingere il provvedimento regionale di occupazione/servitù dei suoi terreni in quanto non ha mai ricevuto una proposta di accordo bonario comprensiva di indennizzo per la servitù di gasdotto;
- restare in attesa di ulteriori comunicazioni di SNAM in merito alla proposta sopraccitata.
- riservarsi ogni azione a tutela dei propri interessi.

Vista la nota n. 3591 in data 18.01.2016 con la quale SNAM Rete Gas S.p.A., con riferimento alle osservazioni presentate dalla Signora GARONE Maria Teresa sopra generalizzata, ha precisato che:

- l'avviso allegato alla ns./nota n. 2628 in data 25.06.2015 riguarda solo una porzione di 2 mq. del vs./terreno, soggetto esclusivamente ad occupazione temporanea.
- la Società chiede lo stralcio dalla procedura coattiva del terreno di che trattasi in quanto l'area da occupare, data la sua esiguità, non è ritenuta indispensabile per la realizzazione dell'opera.

Considerato che, a seguito della nota SNAM n. 3591/2016, le osservazioni presentate dalla Signora GARONE Maria Teresa sopra generalizzata sono da ritenersi superate.

Considerato che, in materia di Usi Civici, riguardo al Comune di SALUSSOLA (BI), risultano agli atti di questa Struttura alcune Ordinanze Commissariali di Legittimazione e di Affrancazione che però individuano i terreni interessati sulla mappa antica (Rabbini).

Rilevato che, a tutt'oggi, la situazione risulta ancora da definire, in quanto non è mai stato disposto un Accertamento e/o una Verifica Demaniale comprendente la sovrapposizione cartografica tra la mappa antica e l'attuale mappa catastale.

Considerato che l'Usso Civico è un vincolo imprescrittibile, inusucapibile, inalienabile e non espropriabile, quindi ogni eventuale atto riguardante gli immobili vincolati, se non debitamente autorizzato nelle forme legge, risulta inficiato da nullità assoluta, ivi comprese la variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la successiva dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza dell'opera.

Rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto, sarà in ogni caso necessario:

- Che il Comune di SALUSSOLA (BI) affidi ad un Perito di fiducia (anche nell'ambito delle operazioni di revisione/aggiornamento del P.R.G.), l'incarico di accertare l'esistenza o meno di gravami di uso civico sull'intero territorio comunale, ovvero, in accordo con SNAM, almeno sull'area interessata dall'opera (compresa la fascia di asservimento e di occupazione temporanea).
- Che il Comune di SALUSSOLA (BI), qualora al termine del predetto accertamento demaniale risultasse che l'opera attraversa terreni vincolati, presenti istanza di concessione amministrativa, (ai sensi della L.R. n. 29/2009), al Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici, che provvederà al rilascio dell'idonea autorizzazione;
- Che SNAM Rete Gas S.p.A. corrisponda al Comune di SALUSSOLA (BI), (qualora al termine dell'accertamento demaniale risultasse che l'opera di che trattasi attraversa terreni vincolati) un adeguato indennizzo per la sospensione dell'esercizio del diritto di uso civico che sarà definito dal sopraccitato provvedimento regionale di autorizzazione.

Rilevato che, in carenza dell'accertamento demaniale relativo al Comune di SALUSSOLA (BI), è impossibile individuare delle interferenze tra il tracciato del nuovo gasdotto ed eventuali terreni vincolati.

Rilevato che le procedure di nomina del Perito Istruttore e le stesse operazioni di accertamento demaniale devono ancora iniziare e si protrarranno comunque per parecchi mesi.

Ravvisata pertanto la necessità di rilasciare, (alla luce di quanto sopra esposto), l'autorizzazione preliminare in materia di Usi Civici ex art. 4 comma 1 lett. b) L.R. n. 29/2009 per il tracciato dei nuovi gasdotti di che trattasi, localizzati nel Comune di SALUSSOLA (BI), al fine di consentire un sollecito inizio dei lavori di che trattasi nelle more dell'effettuazione dei sopraccitati accertamenti e dell'eventuale successivo provvedimento regionale di autorizzazione in quanto:

1. l'esecuzione delle opere comporterà un'occupazione dei fondi agricoli le cui mutazioni saranno a carattere temporaneo (max. 12 mesi per tutto il tracciato) e completamente reversibili;
2. a lavori ultimati, i fondi medesimi saranno prontamente riconsegnati da SNAM Rete Gas ai legittimi conduttori, per la ripresa delle ordinarie coltivazioni;
3. i lavori in argomento sono esclusi dalla procedura di V.I.A. ai sensi del D.Lgs 42/2004, come risulta dal sopraccitato provvedimento regionale di autorizzazione n. 176/2014.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il provvedimento di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone, oltre alla costituzione del diritto di servitù, anche l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere, con la contestuale indicazione dell'ammontare delle relative indennità.

Ravvisata pertanto la necessità di rilasciare il richiesto provvedimento di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù, come richiesto da SNAM, in quanto nulla – osta ad un sollecito inizio dei lavori di che trattasi.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposto l'asservimento degli immobili siti, tra gli altri, nel Comune di SALUSSOLA (BI), interessati dal tracciato dei nuovi gasdotti "CAVAGLIA' - BIELLA" e "Rifacimento Allacciamento Comune di Salussola", meglio individuati con il colore barrato rosso nei Piani Particellari che formano parte integrante del presente provvedimento, di cui costituiscono gli Allegati n. 1 e n. 2.

L'asservimento é sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

ART 2

L'imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:

1.1 Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonchè di cavi accessori per reti tecnologiche;

1.2 Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di **due tubazioni** trasportanti idrocarburi nonchè cavi accessori per reti tecnologiche sul terreno in Comune di SALUSSOLA (BI) - Fg. 41 - mappale 438;

1.3 L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.

1.4 La costruzione di un manufatto accessorio fuori terra avente dimensioni di circa m. 7,50 x 4,00 (superficie 30 mq. circa) e del relativo accesso carrabile, sul terreno in Comune di SALUSSOLA (BI) - Fg. 41 - mappale 344 (PIL 2).

1.5 La costruzione di un manufatto accessorio fuori terra, avente dimensioni di circa m. 7,50 x 4,00 (superficie di circa 30 mq.), e del relativo accesso carrabile sul terreno in Comune di SALUSSOLA (BI) - Fg. 19 - mappale 445 (PIL 4).

1.6 La costruzione di un manufatto accessorio fuori terra, avente dimensioni di circa m. 7,50 x 4,00 (superficie di circa 30 mq.), e del relativo accesso carrabile sul terreno in Comune di SALUSSOLA (BI) - Fg. 3 - mappale 60 (PIL 5).

1.7 Il rifacimento dell'impianto esistente (EDIGAS) avente dimensioni di circa m. 5,50 x 5,50 (superficie di circa 31 mq.) sul terreno in Comune di SALUSSOLA (BI) - Fg. 41 - mappale 466;

1.8 L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di **metri 6,00** dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione stessa;

1.9 Il diritto della SNAM Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.

1.10 Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

1.11 Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.

1.12 I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.

1.13 Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

ART. 3

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è altresì disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti, tra gli altri, nel Comune di SALUSSOLA (BI), interessati dal tracciato dei nuovi gasdotti "CAVAGLIA" - BIELLA" e "Rifacimento Allacciamento Comune di Salussola", meglio individuati con il colore barrato verde nei Piani Particellari che formano parte integrante del presente provvedimento, di cui costituiscono gli Allegati n. 1 e n. 2.

E' concessa facoltà a SNAM Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori per tutto il tempo occorrente alla loro regolare conclusione (max. 1 anno).

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla compilazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della SNAM Rete Gas S.p.A..

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART. 4

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposta la servitù di passaggio carrabile/pedonale a carico dei seguenti terreni:

- 1) Comune di SALUSSOLA (BI) - N.C.T. - Fg. 3 - parte mappali 34 – 35 – 36 – 37 e 60 - mediante la costruzione e l'esercizio di una strada di servizio, larga circa 3,50 ml., da realizzarsi e mantenersi a cura di SNAM che consentirà l'accesso al costruendo impianto (PIL 5) attraverso la viabilità pubblica;
- 2) Comune di SALUSSOLA (BI) - N.C.T. - Fg. 19 - parte mappale 445 - mediante la costruzione e l'esercizio di una strada di servizio, larga circa 3,50 ml., da realizzarsi e mantenersi a cura di SNAM che consentirà l'accesso al costruendo impianto (PIL 4) attraverso la viabilità pubblica;
- 3) Comune di SALUSSOLA (BI) - N.C.T. - Fg. 41 - parte mappali 325 – 338 – 339 – 341 – 344 – 405 – 430 – 450 – 552 – 554 e 555 - mediante asservimento strada campestre interpodereale già esistente garantendo così l'accesso al costruendo impianto (PIL 2) attraverso la viabilità pubblica;

I predetti terreni, meglio individuati con il colore rosso barrato nell'Allegato n. 1 di cui al precedente art. 1, sono necessari per garantire il collegamento alla viabilità ordinaria dei manufatti che garantiscono il funzionamento in sicurezza del nuovo gasdotto.

L'asservimento é sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

ART. 5

E' concesso alla SNAM Rete Gas S.p.A. il nulla-osta provvisorio per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, con contestuale sospensione temporanea del vincolo di uso civico per il periodo di cantierizzazione necessario alla conclusione dei lavori sui terreni di seguito elencati, tutti censiti al N.C.T. del Comune di SALUSSOLA (BI):

- Foglio 1 - mapp. n. 89;
- Foglio 3 - mapp. nn. 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 60 – 62 – 85 – 88 – 99 – 157 – 161 – 184 e 215;
- Foglio 6 - mapp. nn. 11 – 28 – 33 – 34 – 36 – 62 – 238 e 312;
- Foglio 19 - mapp. nn. 133 – 215 – 223 – 233 – 249 – 251 – 263 – 281 – 445 – 451 – 453 e 523;
- Foglio 41 - mapp. nn. 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 53 – 55 – 76 – 77 – 80 – 115 – 116 – 179 – 223 – 224 – 226 – 281 – 302 – 305 – 307 – 309 – 317 – 325 – 330 – 338 – 339 – 341 – 344 – 373 – 384 – 405 – 407 – 411 – 412 – 426 – 427 – 430 – 437 – 438 – 450 – 466 – 512 – 552 – 554 – 555 - 576 (ex 186) - 582 (ex 189) e 589 (ex 227);
- Foglio 45 - mapp. nn. 29 – 30 – 31 e 32;

Tutti necessari per la costruzione del nuovo metanodotto (compresa la fascia di asservimento e di occupazione temporanea).

Il precitato nulla-osta è rilasciato per quanto riguarda la materia degli usi civici, ha una durata massima di mesi 12 (dodici) e, pertanto, non esime SNAM Rete Gas S.p.A. dal:

- conseguire tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non che potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto;
- rispettare tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di autorizzazione n. 176/2014 citato in premessa;
- corrispondere al Comune di SALUSSOLA (BI), (qualora al termine dell'accertamento demaniale risultasse che l'opera di che trattasi attraversa terreni vincolati) un adeguato indennizzo per la sospensione dell'esercizio del diritto di uso civico che sarà definito con successivo provvedimento regionale.

ART. 6

Le osservazioni presentate dagli aventi diritto in premessa generalizzati, Signori MOLINARI Maria Teresa, GARONE Maria Teresa, FORNO Giampaolo, ZAPPA Alberto e KOZIEL Daniela, sono decise in conformità a quanto riportato in premessa e che integralmente si richiama.

ART. 7

L'avviso di convocazione per l'eventuale partecipazione alle operazioni di immissione nel possesso dei terreni interessati - che deve contenere i nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui ai precedenti artt. 1 - 3 e 4, il luogo, il giorno e l'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di asservimento - sarà notificato ai proprietari dei fondi ed agli altri aventi diritto (a cura di SNAM Rete Gas S.p.A.) almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 11.

ART. 8

L'indennità per l'occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori, come meglio quantificata negli Allegati n. 1 e n. 2 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, è stata determinata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i..

ART. 9

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dai lavori è stabilita negli Allegati n. 1 e n. 2 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.

Detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 — 38 del D.P.R.

327/2001 e s.m.i. e tenuto conto dello stato di manutenzione, (ovvero di crescita), in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area.

ART. 10

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto alla Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche — Espropri — Usi Civici, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a SNAM Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento dell'indennità accettate da effettuarsi nei termini di legge a cura di SNAM Rete Gas S.p.A..

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Struttura Regionale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001, la determinazione delle indennità definitive di asservimento e di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri di BIELLA.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

E' posta a carico della SNAM Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 11

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere di SNAM Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili (anche unitamente all'avviso contenente le indicazioni di cui all'art. 7 del presente provvedimento) in ogni caso almeno sette giorni prima della data prevista per la sua esecuzione.

Tale esecuzione ha luogo con le modalità indicate all'art. 1 del presente provvedimento.

Compiuti regolarmente tali adempimenti il presente provvedimento diventerà esecutivo e sarà, a cura e spese di SNAM Rete Gas S.p.A., registrato e trascritto presso i competenti Uffici Statali, senza attendere la scadenza dei termini per eventuali impugnazioni.

ART. 12

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale.

ART. 13

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Dr. Marco PILETTA)